

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO DELLA SICILIA
SEZIONE PALERMO

RICORSO

di **VICARI ROSALIA** nata a San Giovanni Gemini (AG) il 13/06/1935 e ivi residente in via Nicolas n.19, C.F. VCRRRS35H53H914J rappresentata e difesa sia unitamente che disgiuntamente dagli Avv.ti Maurizio Alferi (LFRMRZ73P10H914V – p.e.c.: maurizioalferi@avvocatiagrigento.it - fax: 0922.902426) e Danilo Giracello (GRCDNL72B22H914F – p.e.c.: avv.danilogiracello@pec.it - fax: 0922.902426) ed elettivamente domiciliata presso quest'ultimo in Palermo, Via Enrico Fermi n.58, giusta procura in calce al presente ricorso;

RICORRENTE

CONTRO

l'Assessorato regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, in persona dell'Assessore l.r. *pro-tempore*, rappresentato e difeso *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo, presso cui è domiciliato in Palermo Via Valerio Villareale, 6;

RESISTENTE

E NEI CONFRONTI DI

SOCIETA' AGRICOLA DEI FRATELLI GIUSEPPE E VINCENZO MASCARELLA S.N.C., in persona del Legale Rappresentante, con sede legale in Contrada Timpi Cozzo Lo Cicero – 90021 Alia (PA);

COMUNE DI CALTAVUTURO, in persona del Sindaco Legale Rappresentante, elettivamente domiciliato per la carica presso la Casa Comunale in Via Giovanni Falcone 41, 90022 Caltavuturo (PA);

CONTROINTERESSATI

PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del **D.D.G. dell'Assessorato regionale siciliano dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale, n. 1084 del 04.07.2019**, pubblicato sulla G.U.R.S. del 26/07/2019 n. 35 di approvazione della graduatoria definitiva regionale delle istanze ammissibili a finanziamento e non ammissibili, inerenti il bando pubblico sottomisura 8.1 del PSR 2014-2020 “*PSR Sicilia 2014-2020 - Sottomisura 8.1 - Sostegno*

alla forestazione e all'imboschimento - Aiuto in esenzione” con la relativa graduatoria allegata, che costituisce parte integrante dello stesso, con il quale è stata disposta la non ammissione del progetto della ricorrente, presentato con domanda di sostegno n. 54250677132, ed in particolare nella parte in cui inserisce la ricorrente tra le domande non ammissibili - “in quanto non cantierabile per il rilascio successivo alla scadenza dei seguenti pareri: parere di conformità al piano forestale regionale prot n.45696 del 8/5/18; parere al piano antincendio boschivo prot n. 45696 dal 8/5/18; parere del vincolo PAI prot n. 44255 del 31/5/18” - e non all'interno dell'elenco delle domande ammissibili;

- nonché, ove occorra e per quanto di ragione, **del D.D.G. n. 984 del 25/07/2018** con il quale sono stati approvati gli elenchi provinciali provvisori delle istanze ammissibili a finanziamento, non ammissibili e non ricevibili, inerenti al bando in argomento, ed in particolare nella parte in cui inserisce la ricorrente tra le domande non ammissibili - con la motivazione “*Non ammissibile in quanto manca il parere di conformità al piano forestale regionale, al piano antincendio boschivo e Nulla Osta Vincolo Idrogeologico e PAI*” - e non all'interno dell'elenco delle domande ammissibili (all.to 1).;

- della **nota n. prot. 20672 del 10/06/2019 UST Agrigento**, mai notificata;

- del **D.D.G. n.2163 del 30/03/2016**, con il quale sono state approvate le Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali per il PSR 2014/2020 e ss.mm.ii.;

- del **D.D.G. n. 1595 del 5/12/2016**, con cui sono state approvate le Disposizioni Attuative Parte Specifica della Sottomisura 8.1 “*PSR Sicilia 2014-2020 - Sottomisura 8.1 - Sostegno alla forestazione e all'imboschimento - Aiuto in esenzione*” ed in particolare :

1) al punto 14.1 nella parte in cui è disposto che “*Il progetto presentato deve essere esecutivo e quindi prontamente cantierabile, pertanto, alla domanda dovrà essere allegata, in triplice copia (di cui una come copia conforme con l'attestazione datata e firmata dal progettista: Copia conforme a quella allegata al Nulla Osta e/o Autorizzazione N.... Del Rilasciata da Il), tutta la documentazione necessaria per la immediata esecuzione delle opere, ivi compresa quella comprovante l'attribuzione del punteggio [...]* Requisiti del Progetto: 1. E' condizione obbligatoria ai fini dell'ammissibilità della domanda la presentazione del progetto esecutivo, munito di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta

necessari per la sua immediata cantierabilità” anziché prevedere che il progetto deve essere prontamente cantierabile entro un termine decorrente dalla data di approvazione della graduatoria definitiva e/o comunque prima della concessione del sostegno;

2) di qualunque altra previsione delle disposizioni attuative nella parte in cui, comunque, non prevedono una diversa data di decorrenza del termine in cui il progetto presentato deve essere prontamente cantierabile;

- del **Bando della sottomisura 8.1** PSR 2014-2020 Sicilia *“Sostegno alla forestazione/all'imboschimento”* pubblicato sulla GURS n. 20 del 12/05/2017 e l'integrazione al medesimo bando pubblicata sulla GURS n. 34 del 18/08/17;

- dei verbali della commissione valutatrice della domanda della ricorrente, ancorché non conosciuti;

- del **PSR 2014/2020** ed in particolare della scheda della misura 8.1;

- nonché di qualsiasi ulteriore e diverso atto e/o provvedimento amministrativo connesso e consequenziale.

CON IL CONSEGUENTE INSERIMENTO

- della ricorrente nell'elenco definitivo delle istanze ricevibili a valere sulla sottomisura 8.1 del PSR 2014-2020 *“Sostegno alla forestazione e all'imboschimento - Aiuto in esenzione”*.

E PER LA CONDANNA

dell'Assessorato resistente al risarcimento dei danni subiti.

FATTO

[1.] Con Bando pubblico del 15.1.2016, pubblicato in G.U.R.S. n. 20 del 12.05.2017, l'Assessorato regionale siciliano dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale, ha definito le modalità e le procedure connesse all'attuazione della sottomisura 8.1 del PSR Sicilia 2014-2020 *“Sostegno alla forestazione e all'imboschimento”*.

[2.] La ricorrente, in data 20.12.2017 nei termini consentiti, ha presentato domanda in forma telematica n. 54250677132 al fine di ottenere un finanziamento, per un importo complessivo di € 89.691,93, per la realizzazione di un bosco in contrada Gassena agro del comune di San Giovanni Gemini, provincia di Agrigento;

[3.] La *lex specialis* prevedeva poi, nei 15 giorni successivi, la spedizione in forma cartacea della domanda. Nel medesimo termine i progetti presentati dovevano essere esecutivi;

[4.] In data 04.12.2017 la ricorrente presentava all'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste (I.R.F.) di Agrigento con due istanze relative al rilascio del Nulla Osta al Vincolo Idrogeologico (N.O.V.I.) e al rilascio del Parere di Conformità al Piano Forestale Regionale (P.F.R.) ed al Piano Anticendi Boschivi (Piano A.I.B.); Come disposto dall'Assessorato regionale del Territorio e dell'Ambiente con nota di chiarimento n. 0140117 del 22.11.2017, la doverosa definizione nel termine massimo di 30 giorni dei procedimenti, tra l'altro, relativi al rilascio dei pareri sulle autorizzazioni ed attività di rimboschimento e di ingegneria ambientale sostenute da risorse pubbliche, avrebbe consentito di ottenere l'esecutività del progetto nel termine imposto dal bando.

[5.] In data 11.12.2017, con note prot. n. 148200 e prot. n. 148215 a firma del Dirigente della Unità Operativa 21 dell'I.R.F. di Agrigento, veniva comunicata l'assegnazione delle pratiche ad uno stesso Funzionario, che prendeva contatti con il progettista per il sopralluogo e l'istruttoria.

L'I.R.F., non prendendo in considerazione il fatto che il N.O.V.I. non è necessario ai sensi dell'art.70 delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale in vigore per la provincia di Agrigento, non solo non restituiva la pratica, ma, attivava la procedura e, nell'ambito della stessa, in data 21.12.2017, con nota prot. 153117, ne sospendeva il rilascio, richiedendo preventivamente l'acquisizione del parere di conformità geomorfologica di cui all'art. 8 del P.A.I. di competenza dell'Assessorato Territorio ed Ambiente (A.R.T.A.).

Nessun riscontro, invece, veniva dato al rilascio del Parere di Conformità al Piano Forestale Regionale ed al Piano Anticendi Boschivi in quanto l'I.R.F., per sua iniziativa e senza alcuna disposizione normativa o regolamentare in materia, vincolava il rilascio di tale atto a quello del Nulla Osta al Vincolo Idrogeologico.

In data 03.01.2018, a contestazione della richiesta del parere di conformità geomorfologica, veniva emessa una dichiarazione sostitutiva di atto notorio da parte del progettista e del geologo, Dott. Gerlando Vella, nella quale si affermava la non assoggettabilità al parere di conformità geomorfologica di cui all'art. 8 del P.A.I. del progetto in argomento – consistente nella realizzazione di un bosco

mediante messa a dimora delle piante **con apertura manuale di buche** – che, però, non produceva nessun esito positivo in merito alla risoluzione della vicenda.

[6.] In data 04.01.2018 la ricorrente depositava presso l'Assessorato regionale la domanda cartacea, a cui veniva allegata l'istanza per il rilascio dei citati pareri e Nulla osta.

[7.] Dopo una serie di richieste, adempimenti e deduzioni istruttorie e difensive, l'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento rilasciava in data 03.05.2018 il Nulla Osta al Vincolo Idrogeologico per la realizzazione dell'impianto, ed in data 08.05.2018 il parere di conformità al Piano Forestale Regionale e al Piano Antincendio Boschivo della Regione Siciliana;

[8.] In data 20.07.2018 la ricorrente depositava presso il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale, unitamente ai predetti Nulla Osta e pareri – dando con essi prova della cantierabilità del progetto di cui alla domanda di finanziamento – la Richiesta di riesame della pratica con cui veniva rilevato:

a) che il Nulla Osta al Vincolo Idrogeologico, nel caso specifico, non era necessario e pertanto non era rilevante ai fini della cantierabilità;

b) che il Parere di conformità al Piano Forestale Regionale e al Piano Antincendi Boschivi era stato richiesto in tempo utile ed era stato acquisito per la condotta illegittima dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Agrigento e pertanto per causa non imputabile all'istante;

c) la necessaria cantierabilità del progetto era in ogni caso acquisita e dimostrata, e poteva procedersi all'ammissione della domanda al finanziamento.

[9.] In data 31.07.2018 veniva pubblicata sul sito internet del P.S.R. Sicilia la graduatoria provvisoria delle domande inerenti alla sottomisura 8.1, da cui risultava l'esclusione della domanda della ricorrente, *“non ammissibile in quanto manca il parere di conformità al piano forestale regionale, al piano antincendio boschivo, e Nulla Osta Vincolo Idrogeologico e PAI”*;

[10.] Infine, con il D.D.G. n. 1084/2019 oggi impugnato, l'Assessorato regionale siciliano dell'Agricoltura, dello Sviluppo rurale e della Pesca mediterranea, Dipartimento regionale dello Sviluppo rurale e territoriale, ha escluso la ricorrente dalla graduatoria dei progetti ammessi al finanziamento, proprio sulla base della circostanza descritta, che risulta altresì l'unica censura determinante il rigetto.

Gli atti impugnati sono illegittimi e gravemente pregiudizievoli per i seguenti motivi di

DIRITTO

§.1. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 5 E 17 DEL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO N. 1305 DEL 2013.

VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2020 - VERSIONE 1.5 - APPROVATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA CON DECISIONE COMUNITARIA C(2015) 8403 DEL 24/11/2015 E ADOTTATO DALLA GIUNTA REGIONALE DI GOVERNO CON DELIBERA N. 18 DEL 26.01.2016 E RELATIVI ALLEGATI; VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PROGRAMMA SVILUPPO RURALE SICILIA 2014-2020 - VERSIONE 2.1 - APPROVATO DALLA COMMISSIONE EUROPEA CON DECISIONE COMUNITARIA C(2016) 8969 DEL 20/12/2016 E RELATIVI ALLEGATI;

ILLEGITTIMITÀ DEL BANDO DELLA SOTTOMISURA 8.1 DEL PSR SICILIA 2014-2020 “PSR SICILIA 2014-2020 - SOTTOMISURA 8.1 - SOSTEGNO ALLA FORESTAZIONE E ALL’IMBOSCHIMENTO - AIUTO IN ESENZIONE” E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE SPECIFICA DELLA SOTTOMISURA 8.1, - VIOLAZIONE DEL PSR 2014-2020 SICILIA IN PARTICOLARE DELLE DISPOSIZIONI CHE REGOLANO LA SOTTOMISURA 8.1. - ECCESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TASSATIVITÀ DELLE CAUSE DI ESCLUSIONE. - ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO. - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELLA PARTECIPAZIONE - FAVOR PARTECIPATIONIS.

ECCESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA, PER TRAVISAMENTO DEI FATTI, PER SVIAMENTO DALLA CAUSA TIPICA, PER CONTRADDITTORIETÀ E PER ILLOGICITÀ MANIFESTA NONCHÉ PER VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI ECONOMICITÀ ED EFFICACIA DI CUI ALL’ARTICOLO 1 DELLA LEGGE N. 241/1990 E DELL’ARTICOLO 97 DELLA COSTITUZIONE.

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI PARITÀ DI TRATTAMENTO E PROPORZIONALITÀ. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI: DELLO SVIAMENTO; DELLA MANIFESTA ILLOGICITÀ; DELLA CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA;

Come già dedotto, il rigetto della domanda risulta determinato dalla mancanza di cantierabilità del progetto alla data di presentazione della domanda, poiché taluni pareri sono stati rilasciati successivamente e tale circostanza è stata insanabile e pertanto ostativa alla ammissibilità della richiesta di finanziamento.

La previsione del bando e della normativa di attuazione è la seguente:

l’art. 6 del bando prevede che “Le domande di partecipazione al bando, potranno essere caricate sul SIAN a partire dal 01 giugno 2017 e sino al 19 ottobre 2017, data ultima di

rilascio. Dopo il rilascio delle stesse, le domande dovranno essere presentate in forma cartacea, secondo quanto previsto al paragrafo 14 “Disposizioni attuative specifiche della sottomisura 8.1”, presso gli Uffici Provinciali (Ex UPA) del Dipartimento Sviluppo Rurale. Il plico dovrà essere sigillato e firmato lungo i lembi di chiusura. I progetti dovranno essere completi della documentazione prevista al paragrafo 14 delle Disposizioni attuative parte specifica Misura 8.1 del PSR Sicilia 2014/2020 approvate con D.D.G. n. 1595 del 05/12/2016”.

Tale disposizione richiamata (paragrafo 14 delle Disposizioni attuative), per quanto qui interessa, prescrive che **“Il progetto presentato deve essere esecutivo e quindi prontamente cantierabile**, pertanto, alla domanda dovrà essere allegata, in triplice copia (di cui una come copia conforme con l’attestazione datata e firmata dal progettista: Copia conforme a quella allegata al Nulla Osta e/o Autorizzazione N.... Del Rilasciata da Il), tutta la documentazione necessaria per la immediata esecuzione delle opere, ivi compresa quella comprovante l’attribuzione del punteggio [...] Requisiti del Progetto: 1. E’ condizione obbligatoria ai fini dell’ammissibilità della domanda la presentazione del progetto esecutivo, munito di tutte le autorizzazioni, pareri e nulla osta necessari per la sua immediata cantierabilità”.

L’Amministrazione resistente ha introdotto un criterio di selezione e di ammissibilità (cantierabilità) non previsto dalla disciplina comunitaria e pertanto le disposizioni della *lex specialis* (disposizioni attuative e bando) vanno dichiarate illegittime ed annullate ivi comprese le graduatorie ed i relativi allegati che ne costituiscono illegittima attuazione.

Per meglio comprendere la vicenda occorre delineare il quadro giuridico di riferimento: ai sensi dell’art. 49 del regolamento (UE) n. 1305/2013 laddove è previsto che “l’autorità di gestione del programma di sviluppo rurale definisce una serie di criteri di selezione degli interventi previa consultazione del comitato di monitoraggio. I criteri di selezione sono intesi a garantire la parità di trattamento dei richiedenti, un migliore utilizzo delle risorse finanziarie e una maggiore rispondenza delle misure alle priorità dell’Unione in materia di sviluppo rurale. I criteri di selezione sono definiti ed applicati nel rispetto del principio di proporzionalità in relazione alla dimensione degli interventi”.

Le priorità dell’Unione, sono chiaramente espone all’interno dell’art.5 del Reg. UE 1305/2013.

I criteri di selezione individuati dall'amministrazione e descritti all'interno del bando, ad eccezione di quello contestato inserito nelle disposizioni attuative, rispondono, perfettamente, alle priorità dell'unione ivi descritte, quali a titolo esemplificativo, il Valore ambientale e la Presenza di rischio ambientale.

Altra norma di riferimento è quella contenuta nel considerando n. 38 del Reg. Ue 1305 il quale prevede che: *“Affinché le risorse finanziarie destinate allo sviluppo rurale siano utilizzate al meglio e le misure previste nei programmi di sviluppo rurale coincidano con le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e affinché venga garantita la parità di trattamento dei richiedenti, gli Stati membri dovrebbero stabilire appositi criteri per la selezione dei progetti. Devono fare eccezione a questa regola soltanto i pagamenti nel quadro delle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica, di Natura 2000 e della direttiva quadro sulle acque, nonché le misure a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, per il benessere degli animali, per i servizi silvo-climatico-ambientali e le misure connesse alla gestione dei rischi. Nell'applicare i criteri di selezione si terrà conto della dimensione degli interventi, nel rispetto del principio di proporzionalità”*.

Al contrario la scelta di selezionare gli interventi mediante la previsione della cantierabilità come previsto nelle disposizioni attuative non risponde ad alcuna priorità dell'Unione ponendosi in aperto contrasto con le disposizioni medesime, che per l'appunto pongono al centro della valutazione il progetto e le priorità dell'Unione ai fini dell'attribuzione del punteggio e la selezione dell'intervento.

A ciò si aggiunga che quantunque l'art. 5 citato consenta l'introduzione di altri aspetti specifici non di meno gli stessi *“possono essere inclusi nei programmi al fine di perseguire una delle priorità, se ciò è giustificato e misurabile”*.

Quindi, ogni ulteriore aspetto specifico inserito nel programma ed integrante il criterio di selezione deve, da una parte, perseguire una delle priorità dell'Unione e dall'altra essere giustificato e misurabile al fine di garantire la parità di trattamento dei richiedenti nel rispetto del principio di proporzionalità.

Nel caso di specie all'interno del PSR e delle norme attuative la previsione della cantierabilità non è in alcun modo giustificata alla luce delle priorità dell'Unione, in disparte quanto verrà infra evidenziato in ordine all'assenza di approvazione dei criteri di selezione da parte del Comitato di Sorveglianza.

Lo stesso, inoltre, non è misurabile in violazione dell'art. 5 citato.

Ed infatti, ammesso che possa essere considerato legittimo criterio di selezione, alla cantierabilità si sarebbe potuto, tutt'al più, attribuire un punteggio specifico in modo tale da renderlo misurabile rispetto agli altri criteri di selezione prescelti nel rispetto delle priorità dell'unione.

Soltanto in tal modo, infatti, si sarebbe posto al centro della valutazione il progetto nella sua interezza ed apprezzata, complessivamente, l'iniziativa progettuale, nel rispetto delle priorità imposte dalla legislazione comunitaria, garantendo, in tal modo, anche il rispetto dei principi di imparzialità e di parità di trattamento come vedremo, infra, ampiamente calpestati.

L'amministrazione, invece, per come ha congegnato tale criterio, ha selezionato gli interventi mediante un criterio di selezione totalmente disancorato da qualsivoglia valutazione, nel merito, del progetto e delle condizioni soggettive di ammissibilità e quindi, in generale, rispetto alla meritevolezza complessiva dell'intervento sottoposto a giudizio così come invece imposto dal Reg. ue 1305/2013.

E a ciò si aggiunga l'illogicità manifesta e lo sviamento di potere.

I criteri di selezione, infatti, assolvono, in generale, ad una specifica funzione che è quella di selezionare a monte i potenziali beneficiari.

Nelle specie, invece, il criterio di selezione sulla cantierabilità non riguarda il possesso *ex ante* dei prescritti requisiti, bensì il soddisfacimento *ex post* di una condizione di attuabilità immediata del progetto.

Esso assolve la funzione di garantire l'eseguibilità del progetto finanziato e non di valutazione funzionale a stilare una graduatoria di merito.

Lo stesso, pertanto e salvo quanto verrà infra meglio specificato, poteva essere previsto, a tutto concedere, come condizione per ottenere il decreto di pagamento ma mai come criterio di selezione poiché carente di obiettività e rispondente ad altre finalità estranee alla selezione dei beneficiari.

Per tale motivo si denuncia altresì l'eccesso di potere per sviamento.

§.2. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE: DEGLI ARTT. 47, 48 E 49 DEL REG. UE N. 1303 DEL 2013; DEGLI ARTT. 49 E 74 DEL REG. UE 1305 DEL 2013; DEL REGOLAMENTO INTERNO APPROVATO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA NELLA SEDUTA DEL 1° MARZO 2016 O.D.G. N. 3; DEGLI ART. 5 E 17 DEL REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO N. 1305 DEL

2013. DIFETTO ASSOLUTO DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELL'AUTOVINCOLO. ECCESSO DI POTERE SOTTO I PROFILI: DELLO SVIAMENTO; DELLA MANIFESTA ILLOGICITÀ; DELLA VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ; DELLA CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA;

Come esposto nel primo motivo, i criteri di selezione assolvono ad una specifica e puntuale funzione che si esaurisce nell'individuazione, tra i più meritevoli, dei beneficiari ed in particolare tra i progetti dagli stessi presentati sulla scorta delle priorità dell'Unione europea stabilita nel regolamento Ue 1305/2013.

Si è anche detto che il regolamento Ue individua puntualmente le priorità.

La previsione della cantierabilità, ammesso che possa essere considerata ragionevole, secondo quanto verrà infra specificato, avrebbe dovuto trovare avallo espresso da un parere del Comitato di sorveglianza ed invece così non è avvenuto.

Il comitato di Sorveglianza, è un organo di controllo, previsto dall'art.47 del Reg. Ue 1303/2013 composto oltre che dall'autorità di Gestione del PSR anche dai membri del partenariato, in conformità al combinato disposto di cui all'art.48 e 5 del Reg. ue 1305/2013.

Tale previsione garantisce un sistema di governance a più livelli ed un sistema di condivisione delle scelte che tenga conto di una pluralità di interessi coinvolti.

Le funzioni del comitato di sorveglianza sono chiaramente indicate dall'art. 49 del Reg. ue 1305/2013 nonché dall'art. 74 del Reg. Ue 1305/2013 il quale, per quanto qui d'interesse, dispone che il comitato *“è consultato ed emette un parere, entro quattro mesi dall'approvazione del programma, in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati, i quali sono riesaminati secondo le esigenze della programmazione”*.

Il comitato di Sorveglianza, regolarmente costituito, nella seduta del 1 marzo 2016, prima, quindi, dell'approvazione del bando e delle disposizioni attuative, ha approvato il proprio regolamento interno, il quale, all'art. 3, prevede, tra le sue funzioni, proprio quella di emettere ai sensi dell'art. 74 del Reg. UE 1305/2013 un parere entro 4 mesi dall'approvazione del programma in merito ai criteri di selezione degli interventi finanziati.

Ebbene, in pari data all'approvazione del regolamento interno, per quanto è evincibile direttamente dal sito Istituzionale del PSR Sicilia, sono stati approvati dal comitato di sorveglianza i criteri di selezione degli interventi.

Da una semplice lettura della scheda di sintesi delle decisioni si evince, chiaramente, che i criteri di selezione della sottomisura 8.1. non sono neppure sottoposti all'approvazione del comitato di Sorveglianza.

Il partenariato, quindi, non è stato in alcun modo coinvolto e l'adozione dei criteri di selezione per tale misura risulta irrimediabilmente viziata.

Ciò comporta, per quanto d'interesse per il ricorrente, che l'individuazione di criteri di selezione diversi e più stringenti rispetto a quelli indicati dal Regolamento UE 1305/2013 ed in particolare dell'art. 5 su citato, non possono considerarsi in alcun modo legittimi, poiché carenti del prescritto parere del Comitato.

Quindi, non solo il requisito della cantierabilità, come dianzi evidenziato, è stato adottato in violazione delle priorità dell'Unione, non risultando neppure giustificato nel programma di sviluppo Rurale secondo quanto previsto dall'art. 5 del Reg.ue 1305/2013, ma tale introduzione non è stata neppure sottoposta al vaglio del Comitato di Sorveglianza al fine di emettere il prescritto parere obbligatorio.

Annullamento dell'intera procedura-illegittimità derivata.

L'assenza del prescritto parere obbligatorio del comitato di sorveglianza, in merito all'adozione dei criteri di selezione comporta, la declaratoria, in parte qua del criterio della cantierabilità in quanto assolutamente non previsto dalla disciplina comunitaria.

In subordine e per l'ipotesi in cui non fosse possibile annullare, esclusivamente, tale criterio, la ricorrente ha interesse alla caducazione dell'intera procedura al fine di poter partecipare ad una nuova selezione nel rispetto della disciplina comunitaria ed in particolare delle procedure previste per la scelta dei criteri di selezione che tengano conto delle istanze del partenariato e di tutte le altre organizzazioni coinvolte ex lege nella specie.

Le graduatorie, infatti, sarebbero vizzate irrimediabilmente da illegittimità, derivata dall'illegittimità dei criteri di selezione.

§.3. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 5 E. 17 DEL REG. DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO N. 1305/2013; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA;

Il requisito della cantierabilità è richiesto dalle disposizioni attuative già al momento del deposito in forma cartacea della domanda, e non invece al momento dell'adozione del provvedimento finale qual è la graduatoria definitiva.

V'è da chiedersi quale sarebbe l'interesse dell'amministrazione ad ottenere progetti inammissibili e/o irricevibili ma cantierabili e/o progetti non finanziabili ma cantierabile e correlativamente l'interesse dei beneficiari a rendere cantierabili progetti non ammissibili e/o non finanziabili.

In definitiva, soltanto una posizione cristallizzata all'esito dell'approvazione della graduatoria definitiva e, quindi, a valle della procedura selettiva, poteva comportare l'obbligo entro un dato termine, di ottenere le prescritte autorizzazioni funzionali a rendere il progetto esecutivo anche in omaggio al principio della certezza delle posizioni giuridiche e della presunzione di stabilità degli effetti del provvedimento amministrativo definitivo.

Ai fini della ratio ed utilità del requisito in esame, è del tutto evidente che debba farsi riferimento al momento finale e definitivo della selezione: diversamente, la pretesa dell'amministrazione in ordine alla cantierabilità risulta abnorme, aberrante, sproporzionata, e comporta conseguenze illogiche e assolutamente non attinenti alla specifica funzione e finalità del criterio.

§.4. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ART. 5 E. 17 DEL REG. DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO N. 1305/2013; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI TRATTAMENTO TRA I CONCORRENTI; VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ; VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI AGGRAVAMENTO DEL PROCEDIMENTO DI SELEZIONE; ECCESSO DI POTERE PER SVIAMENTO; ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ; ECCESSO DI POTERE PER CONTRADDITTORIETÀ INTRINSECA ED ESTRINSECA.

Come sopra esposto, la scelta di ancorare il termine di cantierabilità del progetto al momento della presentazione della domanda e non invece all'approvazione dell'atto finale e conclusivo della procedura è manifestamente

irragionevole, illogico e viola il principio di proporzionalità nonché il divieto di irragionevole aggravamento del procedimento.

Costringere fin dall'inizio gli istanti ad acquisire anche la cantierabilità dei progetti, quando ancora questi non hanno alcuna prospettiva di essere collocati in posizione utile, ancor prima che di essere concretamente messi in opera, non corrisponde a nessuna logica e sotto questo aspetto, se ne denuncia, l'irragionevolezza, l'illogicità manifesta e la violazione del principio di proporzionalità.

Al riguardo si evidenzia che l'obiettivo del PSR, indicato anche nel bando in questione, è quello di *“fare fronte alla progressiva riduzione dei margini reddituali delle aziende agricole”* (c.fr. focus area 2 Psr Sicilia 2014-2020) attuando, quindi il disposto di cui al considerando n.18 del Reg. UE 13057 2013 secondo cui *“Le PMI sono la colonna vertebrale dell'economia rurale dell'Unione”*.

Ebbene, il bando in questione costituisce per gli operatori del settore, come per la ricorrente, un'occasione, quasi unica, per migliorare la propria azienda agricola ed incrementare, al contempo, i propri margini reddituali.

Per potervi partecipare la stessa ha dovuto sostenere dei costi iniziali, quali le spese di progettazione e di presentazione del progetto.

L'Amministrazione resistente, infatti, al fine di poter partecipare ha imposto la presentazione, entro il termine di scadenza di un vero e proprio progetto definitivo.

In particolare, al punto 14.1 *Documentazione richiesta* delle disposizioni attuative è stato prescritto di allegare a pena di inammissibilità:

“1. Titolo di possesso dei terreni su cui ricade l'intervento. Copia del contratto registrato nei casi di affitto e/o comodato (sia per i terreni che per i fabbricati costituenti l'azienda)

2. Relazione tecnica che dovrà approfondire i seguenti aspetti (organizzati in appositi paragrafi):

- *localizzazione topografica e catastale dell'area da imboschire, nonché titolo di possesso della stessa;*

- *principali aspetti che caratterizzano l'area sotto il profilo geomorfologico, vegetazionale, geopedologico e climatico;*

- *vincoli paesaggistici, urbanistici, ambientali e forestali eventualmente insistenti nell'area;*

- *motivazioni delle scelte d'intervento, puntuale descrizione e giustificazione delle specie forestali da utilizzare, sesto di impianto, il numero di piante per ettaro e schema di impianto. La scelta delle specie dovrà essere motivata in relazione alle risultanze emerse dallo studio ambientale della stazione d'impianto ed eventualmente suffragata da analisi chimico-fisica del terreno;*

- *la coerenza dell'intervento con la pianificazione urbanistico/ territoriale e ambientale e, nel caso di imboschimenti realizzati in siti Natura 2000 designati ai sensi delle direttive 79/409/CEE e 92/43/CEE e nelle aree naturali protette, la compatibilità con gli obiettivi di gestione dei siti interessati;*

- *la conformità dell'intervento ai principi e/o disposizioni del Piano forestale regionale, del Piano antincendio boschivi (A.I.B.) in vigore;*

- *la descrizione degli interventi e loro quantificazione fisica ed economica.*

3. *Corografia scala 1:25.000, con l'ubicazione dell'area interessata dall'intervento proposto e/o carta tecnica regionale (C.T.R.) a scala 1:10.000 con l'indicazione dei confini aziendali e dell'area oggetto dell'intervento.*

4. *Planimetria catastale riportante lo stato futuro, con l'indicazione degli interventi previsti. Nel caso in cui le particelle siano interessate solo parzialmente dall'intervento, dovranno essere individuate, con apposite misurazioni, le esatte*

superfici di impianto; dovranno altresì essere esattamente rilevate e riportate in planimetria tutte le tare insistenti sull'area interessata all'imboschimento.

5. *Carta dei vincoli in scala 1:25.000/10.000.*

6. *Cartografia estratta dal Piano di Gestione del Sito Rete Natura 2000.*

7. *Eventuali elaborati grafici riportanti i particolari costruttivi.*

8. *Elenco prezzi (per i Comuni).*

9. *Computo metrico estimativo, differenziato per singole linee di intervento, riferito al "Prezzario regionale opere e/o lavori per interventi sulle aziende agricole", vigente al momento della presentazione delle istanze. Lo stesso deve essere ripartito in categorie comprendenti le varie voci omogenee funzionali alla definizione di "Interventi che non costituiscono varianti" (vedi "Disposizioni attuative e procedurali per le misure di sviluppo rurale non connesse alla superficie o agli animali - Parte generale - PSR Sicilia 2014-2020" par. 5.7); non rappresenteranno varianti, per i privati, gli interventi disposti dal Direttore*

dei Lavori, nei casi previsti dalla normativa, solo se la somma in termini assoluti delle variazioni delle categorie non supera il 10% e l'importo dei lavori progettuali non viene modificato. (vedi circolare lavori pubblici del 01/02/2016 pubblicata nella GURS n. 8 parte I del 19 febbraio 2016). In sede di istruttoria saranno approvate le categorie di opere. Per gli Enti pubblici deve essere rispettata la normativa vigente.

Le voci relative all'acquisto di beni e forniture di servizi debbono essere corredate da almeno tre preventivi di spesa.

10. Piano di coltura e conservazione. L'esecuzione delle operazioni previste nel Piano di coltura, anche quando sono escluse dal finanziamento, sono comunque obbligatorie nel periodo di impegno. Tale documento tecnico, una volta approvato, assume la valenza di prescrizione obbligatoria e di impegno essenziale.

11. Cronoprogramma dei lavori di impianto (lo stesso deve tenere conto che il beneficiario ha a disposizione un periodo massimo di mesi 24 per la realizzazione dell'intervento, periodo che intercorre a partire dalla data di notifica del decreto di concessione del finanziamento).

12. Dichiarazione del richiedente, resa ai sensi di legge, attestante che la superficie oggetto di intervento è stata utilizzata per attività agricola da almeno 3 anni, nel caso in cui si voglia accedere al premio per mancato reddito.

13. Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà relativa alla destinazione urbanistica delle superfici oggetto d'intervento per la verifica di compatibilità con le previsioni dello Strumento Urbanistico vigente del Comune.

14. Documentazione fotografica dell'area oggetto di intervento, con riferimenti riconoscibili anche dopo l'esecuzione dei lavori.

15. Autocertificazione di iscrizione alla Camera di Commercio corredata dal numero identificativo se pertinente.

16. Dichiarazione "impegno Deggendorf" (v. paragrafo 5. Requisiti di accesso e condizioni di ammissibilità).

17. Per i progetti sopra i 30 ettari Piano di Gestione forestale o strumento equivalente approvato.

18. Autocertificazione che attesti che l'impresa non sia in difficoltà ai sensi dell'art. 2 punto (14) del regolamento (UE) n. 702/2014".

Trattasi, quindi, di un vero e proprio progetto definitivo completo e puntuale in ogni sua parte descrittiva, corredato, da disegni, preventivi, computi metrici, analisi dei prezzi etc.

Imporre altresì, quale condizione di ammissibilità, la cantierabilità del progetto, in presenza di un progetto definitivo, viola all'evidenza il principio di proporzionalità.

Ed infatti, l'obiettivo in astratto perseguito con tale condizione e segnatamente l'immediato utilizzo dei fondi comunitari, risulta assolutamente sproporzionato oltre che non giustificato rispetto al sacrificio, in termini economici, richiesto alle ditte per poter soddisfare tale requisito, trattandosi, pur sempre, di soggetti di limitata capacità economica e collocati geograficamente all'interno delle c.d. zone svantaggiate.

Lo stesso obiettivo, invero, risulta già adeguatamente raggiunto attraverso la previsione di un progetto definitivo e, quindi, imporre altresì la cantierabilità, in una fase ancora iniziale del procedimento selettivo, oltre che manifestamente irragionevole, per i motivi sopra evidenziati, viola il divieto di non aggravare il procedimento di selezione imponendo adempimenti ultranei ed eccessivi rispetto agli scopi da raggiungere, oltre che inutili se disposti per una fase endoprocedimentale in cui non è sicuro che l'azienda otterrà il finanziamento.

In questo modo, quindi, quantunque l'obiettivo perseguito in astratto dalla normativa di riferimento sia quello di far fronte alla progressiva riduzione dei margini reddituali, l'amministrazione ha surrettiziamente introdotto un requisito di accessibilità alla misura totalmente disancorato dai criteri di selezione e gravoso, irragionevolmente, per le imprese richiedenti.

Trattasi, infatti, della possibilità economica di sostenere spese inutili o potenzialmente tali.

Sulla questione ci si permette di segnalare una recente pronuncia di Codesto Ecc.mo Tribunale, pubblicata il 27/09/2019 n. 2284/2019, con la quale, in tema di cantierabilità, è stato chiarito che: *“Sul punto, va preliminarmente chiarito che viene in considerazione una condizione di ammissibilità e non un criterio di selezione, in quanto la dimostrazione della cantierabilità incide sull'ammissione alla procedura e non sull'attribuzione del punteggio. Va richiamato l'incontroso principio di diritto secondo cui la Pubblica Amministrazione, pur avendo ampia discrezionalità nell'individuazione*

delle condizioni per l'accesso ai finanziamenti pubblici (anche europei), deve, comunque, osservare i principi di ragionevolezza e logicità, che rappresentano un limite generale immanente alla sua attività. Nella specie, l'imposizione della dimostrazione della cantierabilità entro un termine perentorio decorrente dall'approvazione della graduatoria provvisoria è stata giustificata con riferimento al fatto che i meccanismi di finanziamento del programma di sviluppo rurale (PSR) da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) imponevano una tempestiva utilizzazione delle risorse disponibili e, conseguentemente, la puntuale realizzazione degli investimenti (vedi pagina 6 delle disposizioni attuative specifiche). Trattasi di un'esigenza sicuramente meritevole di considerazione e tutela, cosicchè non può dubitarsi della legittimità dell'obbligo di dimostrazione della cantierabilità in sé considerato. Il problema è, però, quello dell'individuazione del dies a quo nella data di pubblicazione della graduatoria provvisoria e non di quella definitiva in ultimo adottata. Sotto tale profilo va rilevato che la "cantierabilità" non incide sulla valutazione della fattibilità in astratto dell'iniziativa (come si verifica per il progetto esecutivo), ma sulla sua realizzazione in concreto, cosicchè non sembra ragionevole configurarla come condizione di ammissibilità, che incide sui presupposti per l'inclusione nella graduatoria definitiva, piuttosto che come condizione di attuabilità del progetto, la quale assume rilievo ai fini dell'adozione del decreto di finanziamento. Deve, peraltro, rilevarsi che l'interesse della Pubblica Amministrazione a sostenere solo iniziative, di cui poteva prevedere la celere realizzazione, era già stata adeguatamente tutelata con l'imposizione dell'obbligo di presentazione, in uno all'istanza di partecipazione, del progetto definitivo, che aveva già un elevato grado di dettaglio. L'imposizione della cantierabilità dei progetti dopo l'approvazione della graduatoria provvisoria configura, a ben vedere, un onere non solo irragionevole, ma anche sproporzionato, in quanto in tale fase i partecipanti non avevano alcuna certezza in ordine all'ammissione degli stessi al sostegno, la quale dipendeva dall'accoglimento dei reclami".

§.5. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 97 COST. E DEL PRINCIPIO DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1, 3, 6, 7 E SS DELLA L. 241/1990 E DEI PRINCIPI DI LEGALITÀ, EFFICACIA, IMPARZIALITÀ, MOTIVAZIONE E PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO. - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE.

ECESSO E SVIAMENTO DI POTERE – ECESSO DI POTERE PER VIOLAZIONE DEL BANDO E DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE– ECESSO DI POTERE PER ERRATA E/O INSUFFICIENTE MOTIVAZIONE – VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TRASPARENZA DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA.

ECESSO DI POTERE SOTTO MOLTEPLICI PROFILI SINTOMATICI: DIFETTO DI ISTRUTTORIA - IRRAGIONEVOLEZZA, ILLOGICITÀ E CONTRADDITTORIETÀ DEL PROVVEDIMENTO - TRAVISAMENTO DEI FATTI - DISPARITÀ DI TRATTAMENTO E VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI CAUSE DI ESCLUSIONE, DI SOCCORSO ISTRUTTORIO E DI PAR CONDICIO - INGIUSTIZIA MANIFESTA.

VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME DEL BANDO DELLA SOTTOMISURA 8.1 “PSR SICILIA 2014-2020 - SOTTOMISURA 8.1 - SOSTEGNO ALLA FORESTAZIONE E ALL'IMBOSCHIMENTO - AIUTO IN ESENZIONE” - VIOLAZIONE ED ERRONEA APPLICAZIONE DELLE NORME DELLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE PARTE SPECIFICA DELLA SOTTOMISURA 8.1 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DEL PRINCIPIO DI BUON ANDAMENTO DELLA P.A.;

Nel merito in ogni caso, occorre eccepire che il Nulla Osta al Vincolo Idrogeologico non è necessario al fine di rendere il progetto cantierabile rispetto a quanto previsto dalla normativa in materia: il progetto consiste nella trasformazione di terreni seminativi in un impianto di bosco permanente con apertura manuale di buche.

La non necessità del N.O.V.I., che emerge chiaramente dall'art.70 delle P.M.P.F. in vigore per la provincia di Agrigento recante "*Movimento di terreni per l'impianto o ricostituzione di boschi*" ("*...Fanno eccezione la preparazione manuale a buche e a piazzette...*"), è stata, inoltre, ribadita dal Decreto 17/04/2012 n.569 contenente "*Nuove direttive unificate per il rilascio dell'autorizzazione e del nulla osta al vincolo idrogeologico in armonia con il Piano per l'assetto idrogeologico (P.A.I.)*" dell'Assessore per il Territorio e Ambiente, il cui art. 8 prevede "*opere eseguibili senza il rilascio di nulla osta o della dichiarazione*" alla lettera h) recita testualmente: "*pratiche inerenti lavori da eseguire su terreni agricoli sottoposti a periodica lavorazione (nota prot. n.36905 del 12 marzo 2002 Dipartimento Foreste - Corpo Forestale)*", proprio com'è il caso di specie, trattandosi di seminativi.

Il Parere di Conformità al P.F.R. ed al Piano A.I.B. è stato trasmesso non appena rilasciato dall'Autorità competente e prima della pubblicazione della graduatoria provvisoria, unitamente al N.O.V.I., ed è stato ottenuto in ritardo solo per evidente ed esclusiva responsabilità dell'I.R.F. di Agrigento. Infatti, questo atto

potrebbe tranquillamente essere rilasciato entro i termini di scadenza del Bando, infatti:

1. Il progetto è stato presentato presso l'I.R.F. di Agrigento in data 04/12/2017, dunque, nei termini per ottenere il rilascio dei pareri di competenza entro la scadenza del Bando (04/01/2018), come disposto dalla Circolare prot. n.0140117 del 22/11/2017 del Dirigente Generale del Comando Corpo Forestale, il quale disponeva che tali procedimenti amministrativi fossero esitati entro 30 gg. anche secondo ".....il buon senso di codesta Amministrazione di non determinarsi quale elemento ostativo alle attività economiche previste.....", richiedendo, pertanto, agli I.R.F. l'esitazione prioritaria delle pratiche inerenti il P.S.R..

2. Nessuna norma in vigore vincola il rilascio del Parere di Conformità al P.F.R. ed al Piano A.I.B. al rilascio prioritario del N.O.V.I. o del Parere di compatibilità geomorfologica del P.A.I. di competenza dell'Assessorato Territorio e Ambiente per le aree con Pericolosità P3 e P4.

Nel caso specifico l'I.R.F. ha errato sospendendo il rilascio dei propri provvedimenti e subordinando il tutto al rilascio di un Provvedimento di altra Amministrazione, assumendo ruoli e competenze non sancite da alcuna norma;

3. Il Parere di Conformità al P.F.R. ed al Piano A.I.B si riferisce a due importanti strumenti di pianificazione territoriale e di azione che trattano materie che nulla hanno a che vedere con i temi trattati dal P.A.I.;

4. L'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente ha, inoltre, chiaramente dipanato la questione evidenziando che la realizzazione dell'impianto in argomento non è tra le attività che necessitano del rilascio del parere di compatibilità geomorfologica ai sensi dell'art.8 delle N.A. del P.A.I.;

5. Il progetto presentato presso l'I.R.F. di Agrigento, pertanto, non risultava carente e incompleto dal punto di vista tecnico ed amministrativo ai fini del rilascio dei pareri, contrariamente a quanto riportato nella nota prot.153117 del 21/12/2017 dell'I.R.F. di Agrigento, in cui si chiedeva di integrare il solo Parere rilasciato dall'Assessorato Regionale Territorio e Ambiente in merito alla compatibilità geomorfologica dei lavori previsti in progetto;

§.6. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 6 LETT. B) DELLA L. 241/1990- VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS - ECCESSO DI POTERE PER MANCATO RICORSO AL C.D. RICORSO ISTRUTTORIO.

ECESSO DI POTERE PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA ED INGIUSTIZIA MANIFESTA.

L'esponente ha altresì provveduto spontaneamente a inviare gli unici documenti mancati al momento in cui sono stati rilasciati dalla P.A..

Nel caso di specie il provvedimento impugnato risulterebbe in ogni caso illegittimo in quanto l'Amministrazione regionale avrebbe dovuto comunque ricorrere allo strumento del soccorso istruttorio di cui all'art. 6 l. n. 241/1990.

Come sottolineato dalla giurisprudenza amministrativa *“Con riferimento all'ambito di applicazione del c.d. «soccorso istruttorio» ai casi di «errori materiali» commessi dal concorrente in sede di partecipazione ad una gara pubblica, ai fini dell'applicazione di detto strumento è necessario che tale errore si sostanzi in una divergenza del tutto fortuita tra il giudizio e la sua espressione letterale, divergenza causata da una mera svista o da una disattenzione nella redazione dell'atto e che, come tale, può essere percepito o rilevato ictu oculi senza bisogno di alcuna indagine ricostruttiva della volontà e il cui contenuto resti individuabile e individuato senza incertezza”* (Così T.A.R. Emilia-Romagna Bologna, sez. I, 03/08/2017, n. 576).

Il caso di specie rientra certamente tra le ipotesi per le quali è ammessa l'integrazione documentale.

L'istituto giuridico citato e le categorie concettuali elaborate riguardo ad esso, rappresentano uno strumento che oltre ad essere specificamente previsto in materia di appalti, è altresì contemplato dalla normativa generale in materia di procedimento amministrativo, con la possibilità di rettifica e integrazione o di ordine di produzione documentale in ossequio ai suoi generali e preminenti principi: sul punto la Giurisprudenza è ancora pacifica: si veda Consiglio di Stato n. 4037/2015; T.A.R. Sardegna n. 483/2016 e n. 1088/2015.

§.7. VIOLAZIONE DI LEGGE - VIOLAZIONE DELL'ART. 21 OCTIES DELLA LEGGE 241/1990 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DELLA STRUMENTALITÀ DELLE FORME, DEL PRINCIPIO DI RAGGIUNGIMENTO DELLO SCOPO, DEL PRINCIPIO DEL FAVOR PARTECIPATIONIS E DEL PRINCIPIO DI PROPORZIONALITÀ - ECESSO DI POTERE PER IRRAGIONEVOLEZZA E ILLOGICITÀ.

L'amministrazione regionale ha disposto la sanzione dell'esclusione della domanda di partecipazione per vizi meramente formali e non essenziali per il raggiungimento dello scopo al quale era preposto l'adempimento omesso.

RISARCIMENTO DEL DANNO

Il pregiudizio patito dalla ricorrente, riservandosi di meglio specificarlo e quantificarlo in corso di causa, può essere quantificato in relazione alla perdita del diritto del finanziamento ove nel frattempo i fondi stanziati per la sottomisura 8.1 del PSR 2014-2020 dovessero essere altrimenti impegnati e la ricorrente non potesse più usufruirne.

RISERVA DI MOTIVI AGGIUNTI

Con il presente atto si fa espressa riserva di motivi aggiunti con riferimento ai provvedimenti impugnati, nonché a quanto sarà dedotto, argomentato e prodotto dall'Ente convenuto.

ISTANZA DI SOSPENSIONE

Dalle considerazioni sopra svolte emerge con estrema chiarezza sia la fondatezza della domanda di annullamento, sia il grave pregiudizio che può derivare in capo alla ricorrente dalla esecuzione del provvedimento nelle more del giudizio.

É infatti del tutto evidente che il consolidarsi della graduatoria impugnata determinerebbe la perdita definitiva del bene giuridico per cui è causa, con conseguente utilità del giudizio unicamente sul piano risarcitorio, che tuttavia con ogni evidenza non potrebbe pienamente riparare – anche dal punto di vista dei tempi – l'esecuzione del progetto.

Risulta pertanto necessario procedere in via cautelare alla sospensione della esecutività del provvedimento amministrativo, al fine di scongiurare ogni pregiudizio irreparabile e la stessa inutilità sostanziale del presente procedimento.

In ogni caso, giusta la manifesta fondatezza del ricorso, si chiede espressamente che il TAR adito decida la questione con sentenza succintamente motivata, ai sensi dell'art. 60 d. lgs. 104/2010.

P.Q.M.

VOGLIA CODESTO ILL.MO T.A.R.

- preliminarmente accogliere l'istanza di sospensione dell'esecuzione dei provvedimenti impugnati;

- nel merito, anche con sentenza succintamente motivata, accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con l'ammissione della domanda della ricorrente e l'inserimento in graduatoria;

- In subordine, condannare l'Amministrazione al risarcimento in favore dell'odierna ricorrente del danno per equivalente.

Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

I sottoscritti difensori dichiarano che il contributo unificato per il presente procedimento ammonta ad € 650,00.

San Giovanni Gemini, 24 ottobre 2019

Avv. Danilo Giracello

Avv. Maurizio Alferi